

Deliberazione della Giunta Regionale 29 maggio 2012, n. 47-3937

Dipendente Dott.ssa Vita Sapuppo; autorizzazione ad assumere incarico di consulenza tecnica a favore dell'Associazione Di.A.Psi Piemonte, ai sensi degli artt. 3 e 6 della L.R. 10/1989.

A relazione dell'Assessore Quaglia:

Con lettera pervenuta il 21 febbraio 2012, la Dott.ssa Vita Sapuppo, funzionario regionale assegnato alla Direzione Risorse Finanziarie, chiedeva l'autorizzazione ad assumere un incarico di consulenza tecnica di circa 60 ore presso la Di.A.Psi Piemonte (Difesa Ammalati Psicici - ONLUS) che fa parte dell'Associazione il Bandolo O.N.L.U.S., per la conduzione di incontri di Sostegno Psicologico individuale, per le famiglie residenti in Torino con congiunti affetti da disturbo psichico, nell'ambito del progetto "Il Bandolo", da svolgere nel periodo giugno - dicembre 2012.

Gli artt. 3 e 6 della L.R. 10/1989 subordinano l'assunzione di incarichi di consulenza conferiti dallo Stato o da altri Enti pubblici o di interesse pubblico alla previa autorizzazione della Giunta Regionale, al fine di valutarne la compatibilità rispetto all'osservanza dell'orario di lavoro ed agli interessi della Regione nonché l'assenza di situazioni conflittuali rispetto alla funzione esercitata dal dipendente nell'ambito dell'Amministrazione regionale.

Inoltre, l'art. 4, comma 1, del Regolamento attuativo della L.R. 10/1989, promulgato con D.P.G.R. n. 2265 del 23.3.1990, stabilisce che ogni anno la Giunta fissa, con riferimento a ciascuna delle categorie di cui all'art. 3 della legge sopra citata, il numero massimo di collaborazioni autorizzabili per ogni dipendente;

rilevato che per l'anno 2012 non è ancora stato stabilito il numero massimo annuo di collaborazioni autorizzabili a ciascun dipendente per ogni categoria di incarichi di cui all'art. 3 della L.R. 10/1989, che negli anni precedenti il numero massimo di incarichi di consulenza era 4, e che peraltro alla dipendente sopra citata non è stato autorizzato, per il corrente anno nessun incarico ai sensi dell'art. 3 lett. c) della L.R. n. 10/1989;

visto che con nota prot. n. 5362/DB0900 del 2 aprile 2012 il Direttore della Direzione Risorse Finanziarie, dal quale la Dott.ssa Vita Sapuppo dipende, ha dichiarato che non ricorrono le situazioni di incompatibilità indicate al comma 2 dell'art. 3 della L.R. n. 10/1989 e che nulla osta all'incarico;

ritenuto che nella fattispecie sussistano i requisiti previsti dalla legge per il rilascio dell'autorizzazione;

dato atto che, ai sensi dell'art. 3, comma 3 della L.R. n. 10/1989, l'espletamento del predetto incarico dovrà avvenire fuori dell'orario di servizio oppure mediante impegno di recuperare le ore non lavorate entro i 90 giorni successivi all'assenza;

dato, altresì, atto che, ai sensi del comma 4 del medesimo articolo 3, l'assunzione dell'incarico di cui trattasi comporta, se previsti, il diritto a percepire i compensi, indennità o rimborsi spese che saranno liquidati dall'Associazione direttamente alla dipendente, con obbligo di dare notizia all'Amministrazione regionale delle somme a tale titolo erogate;

tutto ciò premesso e considerato;

visti gli artt. 3 e 6 della L.R. 10/1989;

visto il Regolamento di attuazione della L.R. 10/1989, promulgato con D.P.G.R. n. 2265 del 23.3.1990;

visto l'art. 16, comma 2 lett. e) della L.R. 23/2008;

la Giunta Regionale, a voti unanimi resi nelle forme di legge,

delibera

la dipendente Dott.ssa Vita Sapuppo, funzionario regionale assegnato alla Direzione Risorse Finanziarie, è autorizzata, ai sensi degli artt. 3 e 6 della L.R. 10/1989, ad assumere l'incarico di consulenza tecnica presso la Di.A.Psi. Piemonte per un totale di 60 ore da svolgere nel periodo giugno – dicembre 2012.

L'espletamento dell'incarico dovrà avvenire fuori dall'orario di servizio oppure mediante impegno di recuperare le ore non lavorate entro i 90 giorni successivi all'assenza.

L'assunzione dell'incarico di cui trattasi comporta, se previsti, il diritto a percepire i compensi, indennità o rimborsi spese. Tali compensi, indennità o rimborsi spese saranno liquidati alla dipendente direttamente dall'Associazione, con obbligo di dare notizia all'Amministrazione Regionale delle somme a tale titolo erogate.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

(omissis)